
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Associazioni dei consumatori: limiti della legittimazione ad agire

In base alle norme vigenti (artt. 37, 139, 140 Cod. Cons.) alle associazioni dei Consumatori va riconosciuta la legittimazione a chiedere in giudizio di inibire l'uso delle condizioni generali di contratto di cui sia accertata l'abusività ai sensi del Titolo Primo Parte Terza, Cod. Cons. (i.e. ai sensi degli art. 33 ss. Cod. cit.) e di inibire atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori (cfr. artt. 20 ss. Cnd. Cons.). Bisogna tuttavia riconoscere che le iniziative delle Associazioni a tutela dei consumatori possono essere accolte, sino al limite ultimo costituito dalla impossibilità di sovrapporre gli effetti della tutela collettiva alle iniziative, demandate alla volontà del singolo, volte ad avere effetti recuperatori, che incidono sul patrimonio del singolo, individuo, consumatore.

Tribunale di Parma, sentenza del 30.7.2015

...omissis...

Il provvedimento reclamato va confermato, potendo condividersi la considerazione - già fatta propria dal Giudice di prime cure - che difetta il periculum, lamentato dalla reclamante. A prescindere dalla interpretazione che si voglia dare all'art. 120 TUB, sì come modificato dalla l. n. 147/13 al secondo comma, l'introduzione della nuova disciplina ha riflessi di natura sostanziale diversi, a seconda che si guardi alla disciplina dei contratti già in essere o a quella dei futuri contratti- tale diverso impatto interagisce, a sua volta, in maniera disomogenea con l'iniziativa (le iniziative) dell'odierna reclamante.

In particolare, il primo profilo richiede la necessità di indagare la complessa questione di quali siano gli effetti della introduzione di una disciplina urgente sui rapporti di durata già in corso; il secondo profilo pretende che si definisca lo spettro dei poteri inibitori da riconoscersi alle associazioni dei consumatori.

Orbene, è pur vero che, in via generale, un ente rappresentativo degli interessi dei consumatori è legittimato a proporre tutte quelle domande che sono volte ad eliminare gli effetti delle violazioni in danno degli utenti medesimi e ad imporre al trasgressore comportamenti conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali xxxxxxxx le domande di restituzione e di risarcimento dei danni conseguenti agli illeciti concorrenziali, nei limiti in cui facciano valere l'interesse comune all'intera categoria degli utenti dei servizi assicurativi ad ottenere una pronuncia di accertamento su aspetti quali l'esistenza dell'illecito, della responsabilità, del nesso causale tra l'illecito e il danno, dell'esistenza ed entità potenziale dei danni (a prescindere dalle peculiarità delle singole posizioni individuali), ed ogni altra questione idonea ad agevolare le iniziative individuali, sollevando i singoli danneggiati dai relativi oneri e rischi (cfr. C. n. 17351/11).

In base alle norme vigenti (artt. 37, 139, 140 Cod. Cons.) alle associazioni dei Consumatori va riconosciuta la legittimazione a chiedere in giudizio:

- di inibire l'uso delle condizioni generali di contratto di cui sia accertata l'abusività ai sensi del Titolo Primo Parte Terza, Cod. Cons. (i.e. ai sensi degli art. 33 ss. Cod. cit.);
- di inibire atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori (cfr. artt. 20 ss. Cnd. Cons.).

Bisogna tuttavia riconoscere che le iniziative delle Associazioni a tutela dei consumatori possono essere accolte, sino al limite ultimo costituito dalla impossibilità di sovrapporre gli effetti della tutela collettiva alle iniziative, demandate alla volontà del singolo, volte ad avere effetti recuperatori, che incidono sul patrimonio del singolo, individuo, consumatore.

In questa prospettiva, e da escludere che si dia il periculum lamentato dall'associazione, sia con riguardo ai contratti in essere, sia con riguardo ai contratti futuri ancora di là da venire.

Quanto ai contratti in essere, non vi sono elementi da cui desumere che l'istituto di Credito non sia in grado di restituire le somme che l'introduzione della nuova disciplina dovesse dichiarare non dovute. Tale soluzione risulta viepiù ragionevole, ove si ponga mente al fatto che l'iniziativa introdotta non è sovrapponibile all'intera platea dei soggetti interessati, essendo indubbio che il problema dell'anatocismo riguarda tutti i clienti dell'istituto di credito, non

solo i 'consumatori', i cui interessi sono, istituzionalmente, affidati alla rappresentanza dell'ente collettivo.

Quanto, invece, alla tutela inibitoria richiesta, in proiezione, sui contratti ancora da concludere, anche senza speculare sulla distinzione tra clausole vessatorie e clausole nulle, la richiesta risulta, ormai, pressoché assorbita dall'iniziativa di Banca d'Italia, che, con la circolare/delibera del 15.07.2015 (v. produzioni ud. 22.07.2015) - abbandonando la prudenza che aveva caratterizzato l'intervento del 17.10.2014 nel rivedere le indicazioni in tema di trasparenza ha imposto agli intermediari di eliminare:

- ogni riferimento, quale fonte normativa, alla delibera CICR xxxxxxxx
- ogni riferimento a clausole di anatocismo costruite su quella regolamentazione.

Nella confusione che caratterizza l'attuale quadro normativo, il termine (15.10.2015) inserito in quel testo giova agli Istituti di credito per l'aggiornamento e la rimeditazione delle condizioni generali e dei formulari, così che il periculum lamentato dai reclamanti non può, al momento, dirsi attuale.

Per tutto quanto detto, il reclamo va rigettato, tanto più che, al di fuori di un quadro regolamentare unico e coerente, l'intervento giudiziale rischia di creare disparità tra operatori economici, colpendo solo le banche che siano state convenute in giudizio (e dal momento in cui il provvedimento è stato emesso).

La complessità della materia, l'ambiguità dei testi legislativi, e le oscillazioni giurisprudenziali suggeriscono di compensare integralmente tra le parti le spese di entrambe le fasi del giudizio cautelare

p.q.m.

Rigetta il reclamo; conferma il provvedimento emesso il 29.06.2015; compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento cautelare.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni.